

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-TELEVISIVE E
LORO DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.**

(Testo emendato e approvato con D.C.C. n. 57 del 28.11.2011)

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina la comunicazione pubblica dei lavori del Consiglio comunale tramite ripresa audio-video sostituendo l'art. 61 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri Organi istituzionali approvato con delibera C.C. nr. 79 del 05.11.2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune di Casamassima, in attuazione dello Statuto vigente, della legge 241/90 e s.m.i.- art. 1, della legge 150/2000, del D.Lgs. 267/2000, attribuisce alla diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio comunale, la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente. Garantisce la trasparenza e la pubblicità dell'azione amministrativa.

Art. 2 - Soggetti

Il Comune provvede in proprio alla diffusione a mezzo web delle riunioni del Consiglio comunale in quanto fine istituzionale dell'Ente medesimo.

Provvede, pertanto, alla registrazione audio-video di ciascuna seduta consiliare.

La registrazione audio-video delle sedute viene archiviata secondo le norme tecniche di cui al codice dell'Amministrazione digitale e pubblicata sul sito dell'Ente.

La registrazione audio -video archiviata e firmata con firma digitale ha valore legale e costituisce atto pubblico. Le registrazioni di cui al presente comma devono servire anche ai fini di redazione dei verbali della seduta e per il mantenimento, agli archivi del Comune, dell'integrale intervento dei consiglieri in ordine ai punti iscritti all'ordine del giorno.

Le registrazioni delle sedute sono conservate agli atti del Comune e soggiacciono alle stesse regole previste per l'archivio dei documenti. I Consiglieri comunali possono, a richiesta, avere un duplicato delle registrazioni medesime, con le stesse modalità previste per l'accesso agli atti senza il pagamento di alcun corrispettivo delle spese di duplicazione. Ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 196/2003 il Comune è "titolare" del trattamento dei dati contenuti nelle riprese video del Consiglio comunale.

E' fatto divieto a ciascun consigliere comunale di video riprendere le sedute di consiglio comunale.

Art.3 Diritto di Cronaca

Al fine di garantire il diritto di cronaca, il Presidente del Consiglio comunale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art.39, comma 1, del TU 267/2000, può autorizzare la ripresa delle adunanze, nonché la relativa trasmissione, a mezzo di videocamere o mezzi comunque idonei da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia, previo accreditamento presso la Presidenza del Consiglio Comunale. L'autorizzazione a tali riprese deve essere concessa dal Presidente del Consiglio, senza diritti di esclusiva.

I soggetti accreditati alle riprese audio-video sono tenuti al rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza dell'informazione. L'organo di informazione deve operare in sintonia con le prescrizioni ed i contenuti delle disposizioni legislative in materia di comunicazione di pubblico servizio via etere, nonché delle direttive comunitarie e nazionali emanate dai competenti organismi.

Le norme del presente regolamento vengono, infatti, integrate dalle altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione

amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto, dai regolamenti comunali.

Le registrazioni audio-video degli organi di informazione di cui sopra non possono comportare costi a carico dell'Ente. In caso di inosservanza ai principi di imparzialità, obiettività e completezza, o di inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento, il Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, può disporre l'esclusione dell'emittente dalla registrazione della seduta consiliare. E' vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

Art. 4 - Organo competente

L'Organo competente, in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale, è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:

- può provvedere all'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio all'emittente;
- può disporre, sul manifesto di avviso di convocazione per i cittadini, l'indicazione delle modalità con cui sarà possibile assistere ai lavori consiliari;
- può autorizzare le riprese di emittenti televisive nazionale e locali come disciplinate dal precedente crt.3;
- può autorizzare le riprese contestuali da parte di altre emittenti, nel caso di sedute consiliari di rilevanza sovra comunale;
- può stabilire quali argomenti debbano essere esclusi dalla ripresa televisiva per motivi di segretezza o di tutela della privacy, autorizzandone la registrazione parziale o limitata a specifiche tematiche, con modalità direttamente impartite al responsabile della troupe; -può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
- può annullare la successiva messa in onda della ripresa per gravi motivi;
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Art. 5 - Modalità delle riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale.

Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

Nel corso della seduta, l'intervento verbale di ciascun Consigliere o Amministratore dovrà essere ripreso integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni pubblicitarie.

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, ai fini di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese in corso di seduta potranno riguardare, sia in audio come in video, esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale ed i membri della Giunta ed in particolare coloro che di essi propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Al fine di assicurare la sola ripresa dei Consiglieri comunali e degli Assessori presenti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono sempre collocate in modo da non inquadrare il pubblico presente in sala né i rappresentanti della stampa né altri soggetti, salvo il personale in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai seggi del Consiglio comunale e/o della Giunta. Sono, inoltre, collocate in modo da non arrecare disturbo o intralcio alle attività consiliari.

Ai fini di tutela del prestigio e del decoro dell'istituzione consiliare, è vietato l'uso commerciale, o comunque eccedente la mera funzione informativa e conoscitiva dei lavori degli Organi politico-amministrativi dell'Ente, delle riprese audio-video delle sedute di Consiglio comunale.

Sul canale di comunicazione utilizzato è ammessa solo la pubblicità fissa ed invariata per tutta la durata delle riprese senza sovrapposizioni al filmato.

Art. 6 - Responsabilità

Ciascun Consigliere o Amministratore è individualmente responsabile per le opinioni e le affermazioni rese.

Il Comune di Casamassima, in quanto istituzione, è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle opinioni espresse dagli intervenuti al Consiglio Comunale.

Il Comune di Casamassima è altresì sollevato da qualunque forma di responsabilità derivante dall'uso delle riprese audio-video che l'emittente privata ammessa alle registrazioni possa farne.

Art. 7 - Validità delle registrazioni audio-video

Le riprese audio-video, quando non effettuate direttamente dal Comune, non costituiscono documento amministrativo.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Regolamento comunale in materia di tutela della privacy e del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto di n.8 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione dello stesso.